

## DEFINIZIONI GENERALI

### Articolo 2 della legge n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

- a)* inquinamento acustico introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- b)* ambiente abitativo ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, eccettuati gli ambienti di lavoro per i quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- c)* sorgenti sonore fisse impianti tecnici degli edifici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; parcheggi; aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; depositi dei mezzi di trasporto; aree adibite ad attività sportive e ricreative
- d)* sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera *c)*
- e)* valori limite di emissione valori massimi di rumore che possono essere emessi dalle sorgenti sonore, misurati in prossimità delle sorgenti stesse
- per i valori limite delle sorgenti fisse si veda la tabella B allegata al d.P.C.M. 14/12/1997
  - per i valori limite delle sorgenti mobili si veda l'allegato I, parte B, del d.lgs. n. 262/2002
- f)* valori limite di immissione valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori distinti in:
- a)* valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
- b)* valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo
- per i valori limite assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, si veda la tabella C allegata al d.P.C.M. 14/12/1997
  - per i valori limite differenziali di immissione si veda l'art. 4 del d.P.C.M. 14/12/1997
- g)* valori di attenzione valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; per i valori di attenzione si veda l'art. 6 del d.P.C.M. 14/12/1997
- h)* valori di qualità valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge
- \* tecnico competente figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di laurea ad indirizzo scientifico